

COMUNE DI MOSCUFO
PROVINCIA DI PESCARA

Allegato A - disciplinare

**DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA DI CUI
ALL'ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Soggetti beneficiari
- Art. 4 – Importo del buono spesa
- Art. 5 – Tempi e modalità di presentazione
- Art. 6 – Procedura per la concessione del buono spesa
- Art. 7 – Modalità di utilizzo del buono spesa
- Art. 8 – Verifica dell'utilizzo del buono
- Art. 9 - Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.

2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Disciplinare si intendono:

a) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente disciplinare;

c) per “buono spesa,” il titolo spendibile per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, farmaci da banco e pagamento ticket, negli esercizi commerciali e farmacia aderenti nel Comune di Moscufo pubblicati sul sito internet comunale.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del buono spesa i soggetti che risultino nelle seguenti condizioni, da intendersi cumulative:

1) nuclei familiari residenti nel Comune di Moscufo, nonché le persone domiciliate, senza fissa dimora, richiedenti asilo o titolari di permesso di protezione umanitaria presenti sul territorio comunale, che **non risultino titolari**, di **misure di sostegno al reddito a carattere pubblico** (sovvenzioni, contributi, reddito di cittadinanza, ammortizzatori sociali ossia cassa integrazione o assegno di disoccupazione) e/o **di redditi, di qualsiasi natura, da lavoro e/o da capitale**, in misura complessivamente superiore a **€ 800 netti** (nucleo familiare con 1 o 2 componenti), **€ 1.000 netti** (nucleo familiare con 3 e 4 componenti) o **€ 1.200 netti** (indipendentemente dal numero dei componenti, nucleo familiare con componente in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 5.02.1992, n. 104 ovvero affetto da comprovata invalidità civile non inferiore all'80% per il caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza).

2) nuclei familiari che **non risultino titolari** di conti correnti attivi e/o disponibilità liquide e/o titoli e/o conti di deposito bancari o postali e/o forme di disponibilità monetarie di **importo superiore a € 10.000,00**.

I nuclei familiari che versino in dette condizioni dovranno meglio specificare:

- di essere titolare di partita iva e/o impresa individuale e di avere subito un consistente e comprovato calo del proprio fatturato in conseguenza della restrizione della propria attività professionale o imprenditoriale operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.

- di aver subito la sospensione del lavoro per effetto delle disposizioni emanate al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dai vari Ministeri ovvero dal Governatore della Regione Abruzzo a causa dell'emergenza coronavirus;
- di aver subito la riduzione dell'orario di lavoro corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo per effetto delle disposizioni emanate al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dai vari Ministeri ovvero dal Governatore della Regione Abruzzo a causa dell'emergenza coronavirus.
- di versare in una condizione di indigenza o di necessità individuata dai servizi sociali, per numerosità del nucleo familiare, presenza di minori, eventuali componenti con disabilità o in condizione di non autosufficienza o ultrasettantacinquenni, situazioni di fragilità recate dall'assenza di reti familiari e di prossimità, situazioni di marginalità e di particolare esclusione, etc.

2. Il reddito di cui al comma 1, punto 1) è da intendersi reddito netto **percepito** nell'intervallo temporale dal 1° marzo 2020 alla data di presentazione della domanda.

3. In caso di insufficiente disponibilità delle risorse l'ammissione al beneficio risponderà al seguente ordine di priorità:

- soggetti che non hanno alcun reddito né risultano assegnatari di sostegno pubblico (come previsto nella Ordinanza 658/2020);

- condizione di indigenza o di necessità individuata dai servizi sociali, per numerosità del nucleo familiare, presenza di minori, eventuali componenti con disabilità o in condizione di non autosufficienza o ultrasettantacinquenni, situazioni di fragilità recate dall'assenza di reti familiari e di prossimità, situazioni di marginalità e di particolare esclusione, etc.

Art. 4 – Importo del buono spesa

L'importo del buono spesa sarà così determinato:

COMPOSIZIONE FAMILIARE	DEL NUCLEO	IMPORTO
1 componente		€ 100,00
2 componenti		€ 200,00
3 componenti		€ 300,00
4 componenti		€ 400,00
5 componenti		€ 500,00
6 o più componenti		€ 600,00

Il buono spesa sarà concesso **una tantum**.

E' fatta salva un'eventuale seconda assegnazione, previa presentazione di un'ulteriore istanza all'Ufficio Servizi sociali da parte dei precedenti assegnatari, solo qualora si determinassero ulteriori risorse disponibili.

A tal fine, l'Ufficio Servizi Sociali dovrà valutare la sussistenza e il perdurare di comprovate e contingenti emergenze. Ad ogni buon conto la successiva domanda potrà essere presentata decorsi trenta giorni dall'erogazione del primo buono spesa.

Art. 5 Tempi e Modalità di presentazione

1. I nuclei familiari dovranno presentare apposita istanza, utilizzando esclusivamente il modello all'uopo predisposto a partire dal primo giorno della pubblicazione dell'avviso pubblico sull'albo pretorio e sull'applicativo Amministrazione trasparente dell'Ente.
2. Le istanze potranno essere presentate:
 - ✓ per mail all'indirizzo protocollo@comunedimoscufo.it;
 - ✓ per PEC all'indirizzo protocollo@pec.comunedimoscufo.it
 - ✓ all'Ufficio di protocollo del Comune di Moscufo sito in Piazza Umberto I n.9 nei seguenti orari: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì e anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30 del martedì e giovedì;

Il modello sarà reperibile presso gli Uffici del Comune di Moscufo o scaricabile dal sito del Comune di Moscufo <http://www.comunedimoscufo.it>

L'avviso è aperto e a scorrimento fino a concorrenza dei fondi

Per ogni necessaria informazione si potranno contattare i seguenti numeri telefonici:
tel. 085979131

Art. 6 – Procedura per la concessione del buono spesa

1. L'ammissione alla misura di solidarietà alimentare, mediante buoni spesa erogati attraverso appositi voucher del valore di € 25,00 (venticinque) e 50,00 (cinquanta) cadauno, è disposta dal Responsabile del Servizio Amministrativo previa valutazione/relazione dell'Ufficio Sociale, che terrà conto di tutte le informazioni/certificazioni/notizie detenute o conosciute dallo stesso e ritenute utili ai fini dell'istruttoria.
2. L'ammissione al beneficio verrà comunicata a ciascun beneficiario tramite e-mail/telefono.
3. I buoni spesa potranno essere ritirati secondo le indicazioni che verranno fornite al momento della comunicazione di cui sopra.
4. I buoni spesa, non sono cedibili, non potranno in alcun modo essere convertiti in denaro contante, non danno diritto a resto e dovranno quindi essere utilizzati per l'intero valore nominale. Comporta l'obbligo per il fruitore di regolare in contanti l'eventuale differenza in eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.
5. in caso di smarrimento o furto dei buoni spesa non si provvederà in alcun caso al rilascio di ulteriori buoni a concorrenza dell'importo assegnato non ancora utilizzato;

Art. 7 – Modalità di utilizzo del buono spesa

1. Gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale.
2. Il buono spesa darà diritto all'acquisto di generi alimentari e/o prodotti per l'infanzia e per l'igiene personale quali pannolini, salviette igienizzanti, dentifricio, sapone, assorbenti, pannoloni, gel igienizzante, tovaglioli, carta igienica, etc.), compresi quelli in promozione, ad esclusione di:
 - a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari);

b) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.);

Il buono sarà spendibile anche presso la farmacia oltre che per generi alimentari anche per farmaci da banco e pagamento ticket;

Il rimborso dei buoni avverrà per il valore nominale indicato e dovranno essere originali e integri;

Art. 8 - Verifica dell'utilizzo del buono

1. L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Art.9 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

Il presente Disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di Giunta che l'approva.